

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Denominata

“STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “CITTADINI COMUNITÀ BEZZETTI A.P.S.”

STATUTO

Art 1 – Denominazione e sede dell’associazione

1. È costituita l’Associazione “CITTADINI COMUNITÀ BEZZETTI A.P.S.” con acronimo “CCB – APS”.
2. L’Associazione è apartitica, con durata illimitata, e senza scopo di lucro.
3. L’attività dell’Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017.
4. L’Associazione ha sede in Volta Mantovana (MN), in frazione Bezzetti n. 16, 46049 Volta Mantovana MN.

Art 2 – Scopi dell’Associazione

1. L’Associazione persegue i seguenti scopi di utilità sociale. In particolare l’Associazione intende:
 - Preservare e divulgare la “Verità” cristiana in armonia con l’attività della parrocchia di Volta Mantovana.
 - Preservare le tradizioni e i costumi della Comunità locale inserita nel contesto di Volta Mantovana;
 - Tutelare, incrementare e promuovere il patrimonio artistico, culturale, ambientale e paesaggistico del territorio
 - Supportare, mediante attività di beneficenze, i bisogni emergenti della comunità o ritenuti particolarmente meritevoli di sostegno
 - raccogliere fondi da destinare ad opere di carità e di bene o comunque di fine sociale
 - Promuovere con spirito di servizio la crescita della comunità locale
2. L’Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate,

Roberto Dugli

Enrico Rea



sia nei confronti delle persone non associate o enti, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art 3 – Attività dell'Associazione

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentata da:

- a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017
- b) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del D.Lgs. 117/2017;

3. In particolare l'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, si propone di:

- organizzazione di eventi volti a tutelare le tradizioni del territorio
- organizzazione di manifestazioni pubbliche per la raccolta di fondi da destinare al sostegno dei bisogni ritenuti meritevoli, di supporto o da destinarsi alla tutela del patrimonio artistico e culturale di Volta Mantovana ed anche alla costruzione di elementi mobili ed immobili secondo indirizzi e scopi sociali.
- organizzare momenti di incontro rivolti alla cittadinanza
- svolgere tutte le altre attività ritenute idonee al conseguimento dello scopo sociale, purché permesse dalla legge.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni o delle persone aderenti agli enti associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non



può essere superiore alla meta del numero dei volontari aderenti agli enti associati che prestano attività per l'associazione.

3. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

4. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

ART 4 – Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

7. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

8. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

9. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

10. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art 5 – Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.

2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'associazione.



4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea. Il socio minorenni esercita il proprio voto per il tramite di uno dei soggetti che esercitano su di lui la potestà genitoriale.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'attività dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.
7. Ciascun socio ha diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali richiedendolo per iscritto, anche mediante messaggio di posta elettronica, al Segretario il quale dovrà provvedere entro i successivi 10 giorni.
8. Tutti i soci hanno l'obbligo di tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione.
9. Tutti i soci devono collaborare al conseguimento dello scopo associativo.
10. Ogni socio è tenuto al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea dei soci.

Art 6 – Esclusione del socio

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Art 7 – Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote e contributi degli associati
 - b) eredità, donazioni e legati
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici,


Odino

anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari

- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2. L'importo della quota associativa è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

3. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiedere la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

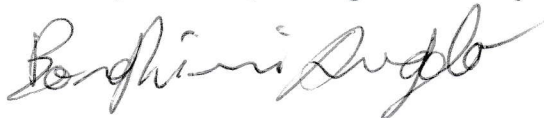
4. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art 8 – Rendiconto Economico-finanziario dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.




3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
5. I rendiconti e gli atti formali necessari ad essere esposti, sono depositati presso la sede dell'Associazione, ovvero nell'apposita bacheca ubicata presso il tempio votivo dedicato a Santa Maria del monte Carmelo. Nel caso dei rendiconti finanziari la loro esposizione è precedente almeno di 7 giorni la data prevista per la loro approvazione e per poter essere consultati da ogni associato.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua
7. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
8. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
9. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.
10. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione


Bonifini Angelo

per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art 9 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice-presidente
- Il Segretario
- Il Tesoriere.

2. Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

Art 10 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.

2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.

4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione o nella predisposta bacheca almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.

5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.


Orinello Ben

6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega scritta.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci

Art 11 – L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i rappresentanti dei soci
- elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- approva l'ammontare della quota associativa su proposta del Consiglio Direttivo e i termini per il suo versamento
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenta, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente

Borghini Ruglo
ordinario Res

dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti

- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 12 – L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti aventi diritto al voto
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art 13 – Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'Assemblea ordinaria tra i soci. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è


 Bolinello

stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il consiglio direttivo una volta eletto può essere integrato da altri componenti, senza diritto di voto, denominati consiglieri aggregati e nominati dal presidente eletto

4. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i rendiconti economici – finanziari preventivo e consuntivo annuali
- proporre l'ammontare della quota sociale annua
- predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.



7. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

9. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di tre esercizi e sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

Art 14 – Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.

2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.

3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il presidente può nominare a sua esclusiva discrezione consiglieri aggregati di cui all'art. 13.

6. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.



7. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

8. Il tesoriere si occupa della gestione contabile dell'associazione della predisposizione dei bilanci, autorizza le spese e tiene i rapporti con gli eventuali istituti di credito in stretta armonia con il presidente cui è sottordinato.

Art 15 – Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei rappresentanti degli enti associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art 16 – Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.



Ordinella Ret